

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 2332-A}

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE VICENTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE E AD *INTERIM* DEL TESORO
(VANONI)

nella seduta del 22 novembre 1951

Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale su vari tributi prevista dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni

Presentata alla Presidenza il 30 novembre 1951

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di riparare nel più breve tempo i danni causati dalle recenti alluvioni, specie nella Valle del Po, affinché nelle zone sinistrate venga ristabilito un ritmo normale di vita, ha fatto sorgere il problema di come reperire i mezzi finanziari occorrenti per far fronte alle necessità immediate ed a quelle future, di cui purtroppo non è ancora possibile calcolare l'ampiezza data la gravità del disastro.

Alla riparazione dei danni materiali deve essere aggiunta l'opera di soccorso e di assistenza delle popolazioni sinistrate, opera che richiede imponente di mezzi ed a cui non è possibile far fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

All'uopo sono stati predisposti alcuni provvedimenti di carattere eccezionale che mirano ad assicurare all'Erario le somme

da destinare alla esecuzione delle varie opere di assistenza e di ricostruzione imposte dall'attuale situazione delle zone alluvionate.

Nel quadro degli accennati provvedimenti predisposti dal Governo, che verranno sottoposti all'approvazione del Parlamento, rientra l'aumento dell'addizionale su vari tributi erariali, comunali e provinciali di cui al presente disegno di legge.

Questo in sostanza propone che venga raddoppiata, per il solo periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1952, l'addizionale di 2 centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali istituita con il decreto legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successivamente elevata a 5 centesimi per ogni lira con il decreto legislativo 18 febbraio 1946, n. 100.

Ferma restando la destinazione agli Enti comunali di assistenza ed alle Provincie del

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

gettito derivante dall'attuale misura dell'addizionale in parola, per gli scopi propri di tali Enti, il disegno di legge in esame dispone che il maggior provento di essa per effetto del raddoppio dell'aliquota sia riservato allo Stato ed affluirà ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

La sfera di applicazione dell'addizionale resta quella prevista dalla legge istitutiva e comprende diverse categorie di tributi erariali e locali:

a) imposte e sovrimposte comunali e provinciali sui redditi dei terreni e dei fabbricati; imposte sui redditi di ricchezza mobile e sui redditi agrari; imposta complementare progressiva sul reddito;

b) imposta di registro, di successione, di manomorta ed ipotecaria;

c) imposte, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo a norma del Testo Unico per la Finanza Locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

In base ai più recenti dati di bilancio relativi al gettito dell'addizionale applicata nella misura in vigore, si presume di poter ricavare una somma che si aggira sui 22 miliardi di lire, ripartiti sulla generalità dei contribuenti in base alla rispettiva capacità contributiva.

Onorevoli colleghi! Tenendo conto delle finalità sociali che hanno ispirato il provvedimento, la Vostra Commissione vi invita ad approvare il disegno di legge.

VICENTINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

L'addizionale istituita col decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, ed elevata a centesimi 5 per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali con decreto legislativo 18 febbraio 1946, n. 100, è ulteriormente elevata per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1952 a centesimi 10.

Il maggior provento dipendente dall'aumento di cui al comma precedente è riservato all'Erario e sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

ART. 2.

Il Ministro del tesoro provvederà ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti alla attuazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.